



FEDERAZIONE INTERREGIONALE DEGLI ORDINI
DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DEL PIEMONTE E DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Prot. Fed. 22/2015
Alessandria, 12/03/2015

Spett.le
Amministrazione Comunale
di Verbania

Alla c.a. Del Dirigente
Ing. Noemi Comola

Alla c.a. del Sindaco
Dott.ssa Silvia Marchionini

Alla c.a. Assessore Lavori Pubblici
Dott. Massimo Forni

**OGGETTO: Concorso di progettazione “Riqualficazione Piazza Fratelli Bandiera” –
Verbania / Amministrazione Comunale.**

La Federazione Interregionale degli Ordini degli Architetti del Piemonte e della R.A. Valle d'Aosta che riunisce gli Ordini degli Architetti del Piemonte e della R. A. Valle d'Aosta rivolge particolare attenzione all'uso della procedura del Concorso per la realizzazione di opere pubbliche e plaude il suo utilizzo per arrivare alla scelta di progetti di qualità per opere di rilevanza architettonica e ambientale ai sensi di quanto disposto dal Codice degli Appalti ed accoglie con interesse l'iniziativa del Comune di Verbania di bandire il concorso di idee in oggetto.

Per contribuire alla migliore riuscita ed al corretto funzionamento della procedura si ritiene doveroso ed utile formulare alcune osservazioni alla fine di evidenziare le principali criticità riscontrate analizzando attentamente il documento “Disciplinare di gara” e la documentazione allegata; la Federazione Interregionale degli Ordini degli Architetti del Piemonte e della R.A. Valle d'Aosta ritiene di condividere in toto quanto esposto dal competente Ordine territoriale di Novara e Verbano-Cusio-Ossola – di seguito brevemente elencato:

In termini generali il disciplinare parrebbe mutuato da una procedura di gara e non concorsuale e pertanto sono presenti terminologie non sempre appropriate, specie in una competizione che si desidera a carattere europeo.

In dettaglio:

Art. 1.4 – Luogo di esecuzione dell'intervento.

**FEDERAZIONE ARCHITETTI PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DEL PIEMONTE E DELLA R.A. VALLE D'AOSTA
VIA TREVISO 21 – 15121 – ALESSANDRIA
tel. +39.327.0613148
email: fed.piemonte.rava@gmail.com
PEC: fed.piemonte.rava@archiworldpec.it**



FEDERAZIONE INTERREGIONALE DEGLI ORDINI
DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DEL PIEMONTE E DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

L'obbligatorietà del sopralluogo nell'area oggetto dell'intervento, ancorché ammissibile, appare tuttavia inopportuna al fine di favorire, nello spirito della procedura concorsuale, la più ampia partecipazione. E' evidente che tale scelta, ancor più in una procedura a carattere europeo, rende maggiormente onerosa la partecipazione in rapporto alla distanza tra il luogo oggetto del concorso e quello in cui il professionista interessato svolge la propria attività. Si ritiene utile ricordare, in proposito, che la documentazione posta a disposizione dei concorrenti deve in ogni caso essere sufficiente e adeguata a consentire la progettazione da parte degli stessi.

Si segnala che nel presente articolo e nei successivi artt. **3.4, 5.1, 5.2, 8.9**, viene erroneamente utilizzato il termine "offerta" in luogo del termine "progetto" o dei termini "presentazione del progetto".

1.5 – Oggetto del concorso

Si chiede di sostituire l'ultimo comma con il seguente: "Il Comune di Verbania si riserva la facoltà, nelle successive fasi di progettazione, di concordare con il vincitore modifiche non sostanziali al progetto, e comunque tali da non snaturare il giudizio espresso dalla Commissione giudicatrice", e ciò stante la natura stessa del concorso di progettazione.

3.4 – Elementi e criteri di valutazione delle proposte progettuali e metodo di attribuzione del punteggio.

Appare singolare, tra gli elementi di valutazione delle proposte progettuali, il riferimento alla cantieristica. Tale parametro in una competizione concorsuale (gestione del cantiere, viabilità, rumore, polveri, ecc.) appare poco realistica e difficilmente e concretamente valutabile da parte dei commissari di Giuria.

Se ne propone pertanto l'abolizione.

3.5 – Premi

Circa i contenuti del secondo comma, si rimanda a quanto osservato in merito al successivo art. **4.3**.

Per quanto riguarda il contenuto del terzo comma, si ritiene che il premio assegnato al vincitore possa essere considerato anticipazione del compenso per il successivo incarico



FEDERAZIONE INTERREGIONALE DEGLI ORDINI
DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DEL PIEMONTE E DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

professionale, se quest'ultimo riguarda tutte le fasi di progettazione, compreso il livello "preliminare".

4.3 – Requisiti richiesti

La normativa comunitaria e quella italiana non fanno alcuna menzione di particolari requisiti minimi di carattere tecnico-organizzativo per la partecipazione a un concorso di progettazione, in quanto tale procedura di selezione è finalizzata ad esaltare le sole capacità creative e progettuali dei soggetti partecipanti, indipendentemente dalle loro capacità tecnico-organizzative.

Pertanto, si ritiene che i requisiti di idoneità tecnico-professionale, elencati nel disciplinare in esame, **NON POSSANO ESSERE RICHIESTI** quali elementi indispensabili per la partecipazione al concorso (*vedasi anche la determinazione AVCP n. 5/2010*).

Si precisa che l'attestazione di tali requisiti, al pari della loro valutazione, secondo quanto disposto dall'art. 99, c. 5, del Codice dei contratti, **AVVIENE SOLO NELLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA**, finalizzata all'affidamento dell'incarico di progettazione (sino alla fase esecutiva) al vincitore del concorso;

5.2.1 – Modalità di presentazione della proposta progettuale

Le modalità di presentazione **NON** possono essere lasciate in questo caso alla discrezionalità dei concorrenti.

Si ricorda che una presentazione dei progetti in forma più possibile omogenea, non solo evita ai concorrenti spreco di energie e costi aggiuntivi, ma facilita il compito della Commissione giudicatrice, il cui lavoro di valutazione si basa anche sul criterio della comparazione. E' necessario pertanto stabilire in modo "TASSATIVO" numero delle tavole e numero e formato delle cartelle entro cui contenere le relazioni. Tale numero deve quindi essere contenuto.

In proposito, non può non essere evidenziato come l'attuale richiesta *minima* di elaborati ammonti a 12 tavole AO; si tratta di un'impostazione eccessivamente GRAVOSA, inevitabilmente destinata a scoraggiare la partecipazione, a discapito delle



FEDERAZIONE INTERREGIONALE DEGLI ORDINI
DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DEL PIEMONTE E DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

finalità opposte proprie di un concorso di *far acquisire all'ente banditore il miglior progetto scaturito dal più ampio ventaglio di proposte progettuali.*

Finalità che troverebbero maggior possibilità di essere attuate attraverso l'indizione di un concorso in due fasi, nel quale la richiesta di un progetto pari al preliminare (più gravoso) costituisca l'oggetto del secondo grado, da svolgere in forma ristretta tra le migliori proposte scaturite dalla prima fase. Non si condivide pertanto la scelta di utilizzare un'unica fase, con questa impostazione, foriera di difficoltà e aspetti critici per la Pubblica Amministrazione e per i concorrenti.

6.1 – Commissione Giudicatrice

Pare necessario, oltreché manifestazione di maggior trasparenza e pur mantenendo, a norma di legge, l'anonimato dei componenti la Commissione giudicatrice, che il presente disciplinare fornisca informazioni riguardo alla loro provenienza, interna o esterna all'ente banditore, e alla loro qualifica e titolarità a svolgere tale incarico. Si ricorda, in caso di componenti esterni all'ente banditore, che dovranno essere applicate le modalità di designazione stabilite dall'art. 84, c. 8, del D.Lgs. 163/2006.

Per esempio per l'assegnazione di solo una parte dei premi (art. 3.5 – Premi, terz'ultimo comma) la decisione potrebbe essere influenzata da una Commissione composta solo di membri interni all'Amministrazione Comunale e, anche per questo caso, tali caratteristiche è opportuno che siano rese note ai concorrenti. L'assenza di questi criteri non giova alla efficacia del bando e dello spirito concorsuale.

7.1 – Conferimento dell'incarico progettuale

La frase “valutate le risorse finanziarie a disposizione”, APPARE INCOERENTE e, comunque, INCOMPATIBILE con il citato art. 99, c. 5, del Codice; come più volte chiarito dalla competente Autorità di Vigilanza, infatti, la facoltà prevista dalla norma si esaurisce all'atto della definizione del bando, allorché viene stabilito se il concorso sia o meno finalizzato all'affidamento del successivo incarico

(“L'amministrazione o dichiara nel bando di avvalersi della possibilità di affidare al vincitore l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva, o dichiara di non avvalersi di tale opportunità, ma non può discrezionalmente riservarsi la facoltà di affidare o meno l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva al vincitore del concorso di progettazione. D'altra parte la norma non offre interpretazioni diverse: la possibilità di affidare l'incarico non può essere intesa come riserva dell'amministrazione di affidare a suo insindacabile giudizio” – AVCP: delibera n. 307/2002; determinazione n. 5/2010).

**FEDERAZIONE ARCHITETTI PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DEL PIEMONTE E DELLA R.A. VALLE D'AOSTA
VIA TREVISO 21 – 15121 – ALESSANDRIA
tel. +39.327.0613148
email: fed.piemonte.rava@gmail.com
PEC: fed.piemonte.rava@archiworldpec.it**



FEDERAZIONE INTERREGIONALE DEGLI ORDINI
DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DEL PIEMONTE E DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Se mantenuto quanto previsto all'art. 3.5, con riferimento a quanto già osservato al riguardo, l'incarico dovrà riguardare anche la progettazione preliminare.

7.2 – Diritti della Stazione Appaltante

NON LEGITTIMO. Si ritiene che il contenuto del presente articolo non trovi legittimità in alcun riferimento normativo.

8.1 – Proprietà degli elaborati e diritto d'autore

Tale articolo presenta diverse criticità.

L'acquisizione della "piena proprietà" dovrebbe riguardare esclusivamente il progetto vincitore, non anche le altre proposte premiate, proprio ai sensi dei principi regolanti la proprietà intellettuale ed il relativo sfruttamento economico della stessa.

Allegati – Con riferimento a quanto osservato in merito all'art. 4.3, è necessario precisare quali modelli debbano essere presentati per la partecipazione al concorso e quali per la partecipazione alla successiva procedura negoziata.

Si chiede pertanto di voler accogliere le presenti osservazioni e adeguare/integrare di conseguenza il testo del bando di concorso; nel merito potrete, eventualmente, fruire della collaborazione dell'Ordine territorialmente competente.

Certi dell'accoglimento di quanto sopra espresso, rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti nel merito.

*Il Presidente della Federazione Interregionale
degli ordini degli architetti PPC del Piemonte
e della R.A. Valle d'Aosta*

arch. Gianni Cavallero

FEDERAZIONE ARCHITETTI PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DEL PIEMONTE E DELLA R.A. VALLE D'AOSTA
VIA TREVISO 21 – 15121 – ALESSANDRIA
tel. +39.327.0613148
email: fed.piemonte.rava@gmail.com
PEC: fed.piemonte.rava@archiworldpec.it